



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Città Metropolitana di Catania

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (Capofila) e RIPOSTO FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemilasedici, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE in FIUMEFREDDO DI SICILIA e presso la sede del Comune, ubicata in via DIANA al civico 10

TRA


- 1) il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con sede legale in Via Diana n. 8, codice fiscale 00571490879, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Marco Maria Salvatore Alosi, nato a Fiumefreddo Di Sicilia (CT) il 26/07/1963, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 06/09/2016 esecutiva ai sensi di legge, e
- 2) il Comune di Riposto, con sede legale in Via Archimede n. 125, codice fiscale 00222970873 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Vincenzo Caragliano, nato il 16/10/1947 a Riposto (CT), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10/03/2016 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- la ratio sottesa alla disposizione è quella di "limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala" (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo Campania - delib. 180/2014/PAR del 22 luglio 2014);
- nel ricorso ai modelli, i Comuni non capoluogo devono tenere in considerazione prioritaria le unioni dei Comuni, quando esistenti e quando effettivamente operanti;



- le amministrazioni comunali assoggettate all'applicazione della norma possono, in assenza o in caso di mancata operatività delle Unioni, procedere all'acquisizione di lavori, servizi o beni facendo ricorso a Consip o alle centrali di committenza regionali (individuare come soggetti aggregatori), nonché alle stazioni uniche appaltanti presso le Province;
- ulteriore alternativa è offerta ai Comuni non capoluogo dalla possibilità di stipulare tra essi un "accordo consortile", con il quale organizzare una propria struttura deputata ad acquisire per gli enti aderenti non solo beni e servizi, ma anche lavori, operando a tutti gli effetti come centrale (unica) di committenza.
- l'art. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii., ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:
 - esse entrano in vigore il 1° novembre 2015 (modifica introdotta dall'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107), quanto all'acquisizione di beni, servizi, lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
 - i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);
- tra i vari modelli proposti (art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006) per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile;
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 12/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013); la norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta dal legislatore attuata:
 - da un lato, con l'art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007, il quale stabilisce che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
 - dall'altro con l'art. 2, comma 186, della L. n. 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
 - in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; mentre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- da tale combinazione di norme deriva, per i Comuni non capoluogo, la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di procurement, tenendo peraltro conto che



[Handwritten signature]



comma 4 dell'art. 33 del Codice stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato (Sezione Terza n. 6139/2014 e n. 6114/2014) sull'opportunità che il Presidente e/o i membri delle Commissioni di Gara affidate a Centrali di Committenza siano i dirigenti o i funzionari dell'Ente interessato al bene, servizio o lavoro oggetto della procedura;

PRESO ATTO delle deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali i Comuni di Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano hanno deliberato la costituzione della Centrale Unica di Committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione i Comuni di Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza, nel prosieguo, ove non diversamente nominata, C.U.C., ai sensi dell'art 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali. Più precisamente, il presente accordo disciplina i rapporti tra i Comuni convenzionati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento di un ufficio unico di gara nella forma della centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 2

AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

L'Ente capofila è, in via di prima applicazione, individuato nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente svolte in forma centralizzata e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 3

GESTIONE

L'organizzazione della gestione è affidata a:

- Conferenza dei Sindaci.
- Responsabile della Centrale di Committenza.
- Comuni facenti parte della Convenzione per i propri atti di competenza.

Art. 4

RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Il Responsabile della Centrale di Committenza, salvo diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci, è nominato dal Sindaco del Comune capofila e coinciderà con uno dei Responsabili di Servizio/Settore/Area - P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Convenzione, previa individuazione fattane dal Sindaco del Comune di appartenenza.

Al Responsabile competono tutti i compiti di cui alla presente Convenzione che impegnano le Amministrazioni verso l'esterno, tra cui:

- gestione amministrativa legata alla gara, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione del processo



umane necessarie, delle risorse strumentali e di controllo con annessa responsabilità;

- poteri di firma degli atti, programmazione delle attività concernenti l'appalto;
- rispetto dei tempi;
- diritto di accesso a tutti i documenti e agli atti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni;
- presidenza delle gare, fatta salva la possibilità di nominare un Responsabile di Servizio/Settore/Area - Titolare di P.O. di uno degli altri Comuni convenzionati;
- nomina commissione di gara;
- nomina degli eventuali esperti esterni;
- conseguimento dei risultati.

Inoltre, il Responsabile della Centrale di Committenza dovrà:

- recepire le direttive della "Conferenza dei Sindaci";
- coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- relazionare periodicamente ai Sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti alla funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli.

Il Responsabile della C.U.C. opera mediante proprie determinazioni che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell'ente di appartenenza. Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all'ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata attivata.

Art. 5

PERSONALE

La Centrale di Committenza utilizzerà, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, risorse umane già in servizio presso i Comuni aderenti alla convenzione che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.


Per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, i Comuni utilizzano, di norma, personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.

Art. 6

FUNZIONI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

La Centrale di Committenza cura la gestione delle procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente svolte in forma centralizzata e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti del percorso che condurrà all'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b) definizione con l'ente convenzionato delle procedure di gara per la scelta del contraente;
- c) collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) redazione ed approvazione degli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito, sulla base, ove necessari, del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara;
- e) definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f) definizione, in raccordo con l'Ente convenzionato, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g) nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con eventuale richiesta all'UREGA. In particolare, ove non si rientri nella competenza dell'UREGA, la Commissione di gara sarà composta da tre componenti compreso il Presidente, oltre al segretario verbalizzante. La funzione di Presidente sarà svolta dal Responsabile della Centrale Unica che garantirà il regolare svolgimento dei lavori, fatta salva la possibilità da parte del Responsabile C.U.C. di nominare Presidente un Responsabile di Settore/Area Titolare di P.O. di uno degli altri Comuni convenzionati, mentre i due componenti ed il segretario verbalizzante verranno scelti tra le PP.OO. ed i responsabili di procedimento dei Comuni convenzionati;
- h) gestione di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura di gara e all'aggiudicazione.



- provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;
- i) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - j) cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
 - k) trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli artt. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;
 - l) per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale Unica di Committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capofila assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 7

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ENTE CONVENZIONATO

Fermo restando i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (individuazione del responsabile unico del procedimento, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:

1. la individuazione del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006;
2. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
3. la redazione e l'approvazione del progetto e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
4. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture completi di tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
5. l'adozione della determina a contrarre;
6. la collaborazione per la stesura degli atti di gara;
7. la scelta della modalità di gara;
8. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
9. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
10. la conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente all'effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del Procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
11. la stipula del contratto d'appalto;
12. l'affidamento della direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.;
13. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
14. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 163/2006;
15. il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;
16. ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della Centrale Unica di Committenza;
17. il versamento, a proprie spese, del contributo per l'ANAC.

L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione



bilancio di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati ad esperti esterni da inserirsi nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri, potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Nel caso dell'art. 5, comma 2, della presente Convenzione, le professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti, saranno scelte, previo accordo con l'Ente convenzionato, dal Responsabile della C.U.C. con oneri a totale carico del Comune cui la fornitura, il servizio o il lavoro si riferisce

ART. 8

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE FASI DI AFFIDAMENTO E RELATIVE COMPETENZE

Attività

Competenza

1	RICHIESTA CUP (SE PREVISTA)	COMUNE ASSOCIATO
2	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	COMUNE ASSOCIATO*
3	APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PRENOTAZIONE DELLE SOMME	COMUNE ASSOCIATO
4	REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI GARA EVENTUALE DUVRI	COMUNE ASSOCIATO*
6	DEFINIZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI EVENTUALI ELEMENTI CORRELATI	COMUNE ASSOCIATO*
7	DEFINIZIONE IN CASO DI CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, DELLE LORO SPECIFICAZIONI COME SUB-CRITERI, DEI RELATIVI PESI E SUB-PESI PONDERALI, NONCHÉ DELLA METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COMUNE ASSOCIATO*
8	REDAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA, IVI INCLUSO IL BANDO DI GARA, IL DISCIPLINARE DI GARA E LA LETTERA DI INVITO NELLE PROCEDURE RISTRETTE O NEGOZiate SULLA BASE DEGLI ATTI APPROVATI DAL COMUNE ASSOCIATO	C.U.C.
9	RICHIESTA CIG E COMPILAZIONE SCHEDE SIMOG (REQUISITI ECC.)	C.U.C.
10	PUBBLICAZIONE BANDO O AVVISO, INVIO DEGLI INVITI NELLE PROCEDURE RISTRETTE E NEGOZiate, GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ AFFERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA NELLA FASE INTERCORRENTE TRA PUBBLICAZIONE BANDO E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (ES. FORMULAZIONE RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI)	C.U.C.
11	GESTIONE RICEZIONE DELLE OFFERTE E LORO CONSERVAZIONE SINO ALL'ESPLETAMENTO GARA	C.U.C.
12	NOMINA SEGGIO DI GARA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO	C.U.C.
13	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN ACCORDO CON I COMUNI ASSOCIATI (RICHIESTA ALL'UREGA DI INDICARE I COMMISSARI CHE COMPORRANNO IL SEGGIO DI GARA INSIEME AL PRESIDENTE)	C.U.C.
14	GESTIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA GARA	C.U.C.
15	VERIFICA A CAMPIONE DEL REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 163/2006	C.U.C.
16	VALUTAZIONE OFFERTE PER MEZZO DEL SEGGIO DI GARA O DELLA	C.U.C.



[Handwritten signature]

	COMMISSIONE	
17	VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA	C.U.C.
18	NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (EVENTUALE)	C.U.C.
19	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI	C.U.C.
20	(EVENTUALE MODIFICA DELLA STESSA A SEGUITO DI OPPOSIZIONI AMMISSIBILI) TRASMISSIONE AL COMUNE ASSOCIATO DEGLI ATTI DI GARA) E RICHIESTA MIGRAZIONE G.I.G.	C.U.C.
21	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COMUNE ASSOCIATO
22	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	COMUNE ASSOCIATO
23	COMUNICAZIONI CON L'A.N.A.C. FINO ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	C.U.C.
24	COMUNICAZIONI CON L'A.N.A.C. DOPO L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO MIGRAZIONE DEL C.I.G.	COMUNE ASSOCIATO
25	COMUNICAZIONI CON L'OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RICHIESTI DALLA L.R. 12/2011	COMUNE ASSOCIATO
26	PROTOCOLLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI ATTI CON UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUTONOMO, NEL QUALE RIPORTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI SOGGETTI OPERANTI A DIVERSO TITOLO NELL'AMBITO DELLA C.U.C. CON COLLEGAMENTO CON IL PROTOCOLLO INFORMATICO E CON I SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEL COMUNE PRESSO IL QUALE HA SEDE LA C.U.C.	C.U.C.

entita la C.U.C.

Art. 9

REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

La Centrale Unica di Committenza opera, di norma, attraverso l'Ufficio Unico a tal fine costituito presso l'Ente capo fila, dispone la protocollazione di tutti gli atti e provvederà mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

La Centrale Unica di Committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.

Per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, i Comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione del competente organo del comune capofila su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

Il responsabile della C.U.C. conferisce la nomina di responsabile del procedimento di gara, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura, e, nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici, della competenza tecnica necessaria.

Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile del procedimento di gara è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita così come previste dalla L. n. 241/90.

Ogni dipendente addetto all'ufficio comune dipende funzionalmente dalla Posizione Organizzativa nominata dal Sindaco del Comune capofila. In particolare, il Responsabile della Centrale di Committenza esercita nei riguardi dei dipendenti le necessarie funzioni di direzione e coordinamento ai fini di



dall'art. 7 della presente convenzione, tali forme di pubblicità sono assolte da entrambi i comuni.

Quanto ai possibili rischi ed alle misure di valutazione e trattamento degli stessi ai fini dell'applicazione della normativa per la prevenzione della corruzione di cui alla summenzionata legge si fa riferimento ai P.T.P.C. dei singoli enti associati.

Art. 10

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

I comuni convenzionati si impegnano a rimborsare all'Ente capofila i costi sostenuti per la gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Committenza.

Gli oneri della Centrale Unica sono ispirati ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

- "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
- "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ivi comprese quelle per le attrezzature tecniche ed informatiche, per la formazione del personale addetto, di cancelleria, telefono, fax, energia elettrica e beni di consumo, oltre che per il premio assicurativo per la stipulazione di una appendice della polizza di responsabilità patrimoniale RC Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'attività della C.U.C..

I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune sono rimborsati dall'Ente medesimo al termine della procedura di gara. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti tra i comuni interessati in misura proporzionale agli importi posti a base di gara.

I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base dei seguenti parametri:

un terzo (1/3) in base al numero degli abitanti (quota fissa);

due terzi (2/3) in proporzione al numero delle procedure attivate per conto di ciascun comune (quota variabile).

La quota fissa viene versata al comune capofila in via anticipata entro il 30 giugno di ciascun anno, in misura pari a quella rendicontata nell'anno precedente; la quota variabile viene versata al comune capofila entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base del rendiconto predisposto dal comune capofila ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci. In sede di versamento della quota variabile si provvederà ad effettuare eventuali conguagli relativi alla quota fissa anticipata.

In sede di prima applicazione la quota fissa verrà determinata forfettariamente e salvo conguaglio dalla Conferenza dei Sindaci nella prima riunione successiva all'insediamento.

Le entrate e le spese gestite dalla Centrale Unica di Committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (PEG) del Comune presso il quale ha sede l'ufficio comune in apposita sezione affidata alla gestione del responsabile della stessa Centrale Unica di Committenza, in modo da garantire una distinta contabilizzazione.

Art. 11

FORME DI CONSULTAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI ADERENTI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, vi partecipa il Responsabile della C.U.C. ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi. Essa è validamente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti dei comuni aderenti e, in caso di disaccordo, decide in base alla volontà della maggioranza dei rappresentanti dei comuni presenti prevalendo, in caso di parità, il voto espresso dal rappresentante del Comune capofila. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

La Conferenza può essere integrata dai funzionari comunali dei Comuni convenzionati il cui apporto tecnico sia ritenuto necessario dal Sindaco del Comune capofila in relazione al motivo della convenzione.



Art. 12

DURATA, SCIoglimento, RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata per anni 5 rinnovabili previa apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti associati. Ogni modifica della convenzione o integrazione sostanziale sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

È demandata alla Conferenza dei Sindaci, la competenza circa eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere più funzionale il presente accordo convenzionale.

La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.

Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni. Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 13

ULTERIORI ADESIONI

L'eventuale istanza di adesione alla presente convenzione da parte di altri Enti dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune capofila e condivisa con i restanti convenzionati. La convenzione con il nuovo Ente avrà durata pari a quella residua della convenzione originariamente sottoscritta.

Art. 14

CONTROVERSIE E CONTENZIOSO

La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. In caso di mancata conciliazione delle controversie trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR della Sicilia.

In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

In caso di contenzioso per risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale Unica di Committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ufficio comune, operante presso l'Ente capofila come Centrale Unica di Committenza.

I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ufficio comune in relazione al contenzioso insorto e decidono con le modalità di cui al punto precedente, nel rispetto della propria autonomia e sulla base degli elementi tecnico-giuridici forniti, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

L'esito del contenzioso è comunicato dagli enti associati all'ufficio comune al fine di consentire allo stesso di valutare eventuali criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure di gestione e di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dell'art. 84, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art 15

NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme di legge tempo per tempo vigente e alle disposizioni del Codice Civile nonché ai regolamenti interni dei singoli Enti sottoscrittori. Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda alle intese raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di appositi atti da parte degli organi competenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza anche telematica.



Art. 16

REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, allegato B, comma 16, ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

